



## MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA FUNZIONE ISPETTIVA

### IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

**VISTO** l'art. 14 del d.l. n. 145/2013 (conv. da L. n. 9/2014), che ha introdotto disposizioni volte a *“rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

**CONSIDERATO** che il predetto art. 14 prevede che il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) e ss.mm.ii., delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4 lett. c), e comma 5 lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 1 lett. c), del medesimo d.l. n. 145/2013 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 lett. a), del d.l. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 445 lett. a), della L. n. 145/2018 ha elevato da 10 a 13 milioni l'importo già indicato dal citato art. 14 del d.l. n. 145/2013;

**CONSIDERATO** che le predette somme, nel limite massimo di 13 milioni di euro, sono destinate *“a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 marzo 2018, attuativo del predetto art. 14, comma 1 lett. d) n. 2, del d.l. n. 145/2013;

**CONSIDERATO** che ai sensi del predetto D.M. 6 marzo 2018 le citate somme, sino a concorrenza del limite massimo di 13 milioni di euro, sono riassegnate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, riservate al personale di ruolo dell'Agenzia nonché iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e che *“possono essere destinate al personale che concorre all'efficace svolgimento dell'attività di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi”*;

**TENUTO CONTO**, che ai sensi dell'art. 2 del D.M. 6 marzo 2018, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire tra gli Uffici le somme secondo criteri oggettivi individuati con proprie determinazioni e che destina una quota parte delle stesse, fino al 10 per cento del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza, del buon andamento degli Uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;

**VISTO** l'art. 3 del predetto D.M. 6 marzo 2018, secondo il quale *“al fine di favorire una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie competenze e della propria autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse riassegnate disponibili, stabilisce la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale che svolge tali attività in condizioni e orari disagiati o con l'utilizzo del mezzo proprio, anche in applicazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016”*;

**RICHIAMATO** proprio decreto n. 45 del 1/07/2020;

**SENTITE** le Organizzazioni sindacali nell'incontro tenuto in data 14 luglio 2020;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

(Ambito applicativo)

1. Le predette misure sono destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro che svolge effettivamente attività di vigilanza e di coordinamento alla stessa.

### **Art. 2**

(Misure incentivanti 2° semestre 2020)

1. Ai fini della corresponsione degli importi di cui al comma 2 sono utilizzate le somme di cui alla disciplina in premessa riferite al residuo primo quadrimestre 2020 e alle somme relative al secondo e terzo quadrimestre dello stesso anno.
2. Le misure di cui al presente articolo trovano applicazione in relazione all'attività svolta nel secondo semestre 2020 e sono individuate nei seguenti importi:
  - a. quota mensile pari a euro 250, in ragione dell'adibizione alla funzione ispettiva;
  - b. quota mensile pari a euro 120, in ragione della disponibilità del mezzo proprio, della disponibilità al trasporto di terzi, e della disponibilità ad essere trasportati; le somme di cui alla presente lettera non sono corrisposte a fronte di un solo rifiuto mensile relativo anche ad una sola delle disponibilità rese, fatte salve le ipotesi di indisponibilità dell'autovettura., da rendersi per iscritto anche via e-mail o strumenti analoghi (ad es. SMS);
  - c. quota mensile pari a euro 70, in relazione alla responsabilità connessa all'incarico di “responsabile di processo”;
  - d. quota mensile pari a euro 40, in relazione alla responsabilità connessa all'incarico di “responsabili di team”;

- e. quota giornaliera pari a euro 15 (all'interno della regione) o 30 (in altra regione) in considerazione della partecipazione a task force organizzate dalla competente Direzione Centrale o, d'intesa con la stessa, dagli Ispettorati Interregionali del Lavoro;
  - f. quota mensile pari a euro 50 in ragione della disponibilità a svolgere attività di vigilanza in orari disagiati (serali, notturni e festivi). Le somme in questione non sono corrisposte a fronte di più di un rifiuto mensile allo svolgimento di attività di vigilanza in orari serali o notturni ovvero in giornate prefestive o festive;
  - g. le somme residue all'esito della quantificazione della sommatoria degli importi previsti nelle lettere da a) ad f), sono destinate ad incentivare gli accessi ispettivi, sviluppati nel secondo semestre 2020, nei settori agricoltura, edilizia, trasporti e logistica; negli altri settori si terranno in considerazione gli accessi riferiti ad aziende con organico superiore a 9 dipendenti.
3. Le quote e le somme di cui al comma 2 sono cumulabili. Ai fini della corresponsione dell'incentivo, la partecipazione alle task force e gli accessi da effettuarsi in orari o giorni disagiati e nei riguardi dei settori e delle aziende di cui alla lettera g) del precedente comma 2, saranno programmati in modo da garantire una equa ripartizione tra tutto il personale ispettivo dell'impegno richiesto per lo svolgimento di tali attività, tenendo conto anche delle particolari condizioni familiari di ciascun dipendente e l'eventuale indisponibilità dovrà essere comunicata per iscritto con congruo anticipo.
4. Tutte le quote e le somme si intendono al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Le quote mensili di cui al comma 2 sono riproporzionate in funzione della adibizione solo parziale all'attività di vigilanza. La quota mensile di cui alla lettera a) del comma 2 spetta per intero, tuttavia, nel caso di adibizione pari almeno al 75% all'attività ispettiva. Le assenze dal lavoro, diverse dalle ferie e da quelle considerate equiparate alla presenza, determinano una corrispondente e proporzionale riduzione delle quote mensili.

### **Art. 3**

(Ulteriori disposizioni)

1. Le quote da corrispondersi ai sensi delle lettere da a) ad f) e quindi delle somme residue di cui alla lettera g) dell'art. 2 del presente decreto sono suscettibili di variazioni che potranno essere apportate, sentite le organizzazioni sindacali e con successivo provvedimento, in funzione dell'entità delle risorse effettivamente disponibili.

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO  
Leonardo ALESTRA